



**TRIBUNALE DI RIETI**  
**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Giudice Onorario Dr.ssa Francesca Tosi, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, mediante lettura contestuale del dispositivo e della motivazione, la seguente

**S E N T E N Z A**

nelle causa iscritta al numero 1175 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi di Lavoro, Previdenza e Assistenza dell'anno 2014, discussa e decisa all'udienza del giorno 5.11.2015 vertente

**TRA**

**CLSTV S.r.l.**, in persona del legale rappresentante Sig. Roberto di Angelo, con sede in Roma, Via Sirte, 76, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Stefano Vannucci e Francesco Morelli con essa elettivamente domiciliati in Rieti, Via Fratelli Sebastiani n. 151 presso lo studio dell'Avv. Alberto Patarini come da procura in atti

opponente

**CONTRO**

**GIANGIROLAMI MAURO** elettivamente domiciliato in Contigliano, Via Montisola n. 2/a presso lo studio dell'Avv. Giovanna Muratori che lo rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'Avv. Bruno Aguglia come da procura in atti

opposto

**FATTO E DIRITTO**



Con ricorso in opposizione depositato in data 29.11.2014, la opponente adiva il Tribunale di Rieti, in funzione di giudice del lavoro, per ivi sentir: revocare il decreto ingiuntivo n. 168/14 in quanto del tutto erroneo nel suo ammontare e, in via gradata, accertare e dichiarare come dovuta la minor somma che verrà riconosciuta in corso di causa.

La società opponente, a motivo della opposizione, sosteneva di aver pagato all'opposto nel periodo lavorativo 2013-2014 diverse ore di lavoro in eccedenza.

Si costituiva l'opposto contestando la fondatezza della opposizione insistendo per la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.

Alla prima udienza, il giudice concedeva la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo e attesa la natura documentale della controversia rinviava la causa per la discussione alla udienza odierna.

La opposizione non è fondata e va rigettata.

L'opponente, a fondamento del suo assunto, sostiene di non dovere nulla all'opposto in quanto ritiene di avergli pagato ore in eccesso producendo, al fine di provare la legittimità della opposizione, un prospetto/conteggio elaborato dalla stessa società.

Sul punto, occorre rilevare la assoluta genericità della contestazione circa l'inesattezza delle somme richieste. L'opponente, infatti, non specifica quale sia il motivo o l'errore di calcolo che inficia la domanda di pagamento così lasciando il suo assunto totalmente privo di alcun riscontro probatorio.

Nel rito del lavoro, la contestazione dei conteggi su cui si fonda la domanda attrice, deve essere effettuata nella memoria di costituzione ex art. 416 c.p.c. ed assume rilievo solo quando non sia generica ma involga specifiche circostanze di fatto suscettibili di dimostrare la non congruità e la non rispondenza al vero di tali conteggi, circostanze che devono risultare dagli atti o essere successivamente provate (Sez. L, Sentenza n. 85 del 08/01/2003).

Invero, il credito che l'opposto vanta nei confronti della società opponente, risulta ampiamente provato dalla documentazione versata in atti e posta a base della emissione del decreto ingiuntivo (cfr. buste paga), la cui veridicità ed esattezza non sono contestabili in quanto atti provenienti dallo stesso datore di lavoro.



Inoltre, in applicazione del principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza del 30 ottobre 2001, n. 13533, a mente del quale «in materia contrattuale, sia che agisca per la risoluzione che per l'esatto adempimento, che per il risarcimento del danno, l'attore si può limitare a provare la fonte del suo diritto e ad allegare l'inadempimento, mentre grava sul convenuto dimostrare l'esatto adempimento, cioè il pagamento dell'importo dovuto, così estinguendo il diritto azionato, ovvero l'impossibilità sopravvenuta a sé non imputabile».

Ebbene, il datore di lavoro opponente avrebbe dovuto provare di aver corrisposto gli emolumenti retributivi richiesti, estinguendo così le relative obbligazioni, secondo le regole sulla distribuzione dell'onere della prova codificate dagli artt. 1218 e 2697 c.c..

Appare provata, pertanto, la legittimità del decreto ingiuntivo opposto e l'infondatezza della opposizione.

Al rigetto della opposizione segue la condanna alle spese di lite liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri forensi di cui al DM Giustizia 55/2014.

#### PQM

Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria eccezione e/o istanza disattesa così provvede:

- 1) rigetta la opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto;
- 2) condanna la opponente, al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposto che liquida in complessivi Euro 1.500,00 per tutte le fasi del giudizio oltre IVA, CAP e rimborso spese generali al 15% come per legge.

Rieti, 5.11.2015.

Il Giudice del Lavoro  
Dott.ssa Francesca Tosi

